

**TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO**  
**ESTRATTO DI SENTENZA DICHIARATIVA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**

Il Tribunale Ordinario di CUNEO  
In Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

(omissis)

**DICHIARA**

**l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti di STUDIO ARTIGIANALE F16 S.R.L.S. (03778900047) con sede legale in Faule, via Padre Giovanni Battista Rolfo n. 6,**

**avente ad oggetto l'attività di realizzazione e relativa vendita di pavimenti e rivestimenti e controsoffitti in cartongesso e tinteggiatura;**

**NOMINA**

Giudice Delegato la dott. Roberta Bonaudi e Curatore la dott. STEFANIA BORGOGNONE con studio in Saluzzo corso Italia n. 67;

ritenuto che il Curatore, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione, verificata la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione, e contestualmente a rendere la dichiarazione di cui all'art 35, commi 1 e 4 bis, d.lgs 159/2011 modificato dal d.lgs 54/2018, richiamato dall'art 125, comma 3, CCI;

**AUTORIZZA**

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa a rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

**ORDINA**

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

**STABILISCE**

**il giorno 4 novembre 2025 alle ore 10,00**

per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

LIQUIDAZIONE  
GIUDIZIALE

N. 11/2025

SENTENZA N. 25/2025

SI COMUNICHI A:

- 1) DR.SSA  
STEFANIA  
BORGOGNONE  
(CURATORE)

2)

### ASSEGNA

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

### AVVISA

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, 3° comma, CCI;

### SEGNALA

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione;

### DISPONE

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02, n. 115;

### DISPONE

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore e al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, 4° comma, CCI.

Cuneo, 05/06/2025

Il Presidente rel.  
Dott. Roberta Bonaudi

SENTENZA TELEMATICA ACCETTATA IL 09/06/2025

Per estratto conforme, che si rilascia in carta libera essendo ammessa la prenotazione a debito con decreto del Giudice Delegato.

Dalla Cancelleria del Tribunale Civile e Penale di CUNEO  
CUNEO, 09/06/2025

Il Cancelliere  
Stefano Bonissone

